

AL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Roma 13 novembre 2003

Le scriventi organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori trasmettono alla Sua attenzione il testo dell'accordo interconfederale sottoscritto in data odierna quale prima attuazione di quanto previsto dall'articolo 86, comma 13, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nel ringraziare per l'assistenza finora assicurataci ed in attesa di conoscere le indicazioni che in materia di contratti di formazione e lavoro vorrà fornirci, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

CONFINDUSTRIA  
CONFCOMMERCIO  
CONFAPI  
CONFESERCENTI

CGIL  
CISL  
UIL

ABI  
ANIA  
CONFSERVIZI  
CONFETRA  
LEGACOOOPERATIVE  
CONFCCOOPERATIVE  
UNCI  
AGCI  
COLDIRETTI  
CIA  
CONFAGRICOLTURA  
CONFARTIGIANATO  
CNA  
CASARTIGIANI  
CLAAI  
CONFINTERIM  
CONFEDERTECNICA  
APLA

**ACCORDO INTERCONFEDERALE  
AI SENSI DELL'ART. 86, COMMA 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE  
2003, N. 276.**

Addì, 13 novembre 2003

Tra

CONFINDUSTRIA, CONFCOMMERCIO, CONFAPI, CONFESERCENTI, ABI, ANIA,  
CONFSERVIZI, CONFETRA, LEGACOOOPERATIVE, CONFSCOOPERATIVE, UNCI, AGCI,  
COLDIRETTI, CIA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI,  
CLAAI, CONFINTERIM, CONFEDERTECNICA, APLA

e

CGIL, CISL, UIL

visto il comma 13 dell'art. 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che affida alle associazioni dei datori dei lavori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la definizione di uno o più accordi interconfederali per la gestione della messa a regime del medesimo decreto anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti nel medesimo decreto alla contrattazione collettiva;

nel comune intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto negli ultimi quindici anni sul piano della regolamentazione interconfederale degli strumenti legislativi miranti a promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego regolare e tutelate offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani;

viste le titolarità che il decreto legislativo n. 276/2003 riserva direttamente ad accordi interconfederali;

ritenendo utile, anche sulla scorta dell'esperienza di prima attuazione della disciplina del lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997, definire intese transitorie e sussidiarie della contrattazione collettiva finalizzate a promuovere e favorire le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione;

considerato l'alto numero di progetti di formazione e lavoro presentati agli organismi preposti alla loro approvazione prima della data di entrata in vigore del decreto n. 276/2003, a decorrere dalla quale è stata stabilita l'inapplicabilità del predetto istituto al settore privato;

considerato, altresì, che la previgente disciplina, nonché gli specifici accordi interconfederali intervenuti ai sensi dell'art. 3, ultimo periodo, della legge n. 863/1984, prevedono, di norma, un non breve arco temporale, successivo all'approvazione, nel corso del quale è possibile effettuare le assunzioni progettate;

considerato che tale periodo di tempo è funzionale allo svolgimento delle necessarie operazioni di ricerca e selezione del personale da assumere, e la mancata attuazione di

tali attività propedeutiche inciderebbe in termini negativi sulla scelta aziendale di procedere alle assunzioni;

Tutto ciò premesso, si conviene:

### **Regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro**

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data – ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.
2. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 – ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicitando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.
3. Le assunzioni saranno effettuate nell'arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia.

Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003.

Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell'occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l'istituto dei contratti di formazione e lavoro.

Le parti intendono, altresì, proseguire il confronto, nel rispetto delle specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione.

Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.

Le parti proseguiranno i lavori martedì 18 novembre alle ore 11.

CONFINDUSTRIA  
CONFCOMMERCIO  
CONFAPI  
CONFESERCENTI  
ABI  
ANIA  
CONFSERVIZI  
CONFETRA  
LEGACOOOPERATIVE  
CONFCOOPERATIVE  
UNCI  
AGCI  
COLDIRETTI  
CIA  
CONFAGRICOLTURA  
CONFARTIGIANATO  
CNA  
CASARTIGIANI  
CLAAI  
CONFINTERIM  
CONFEDERTECNICA  
APLA

CGIL  
CISL  
UIL